

CODACONS



Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.it

www.codacons.it

Roma, 21 giugno 2021

AL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In persona del Presidente, Premier Mario Draghi
presidente@pec.governo.it
uscm@pec.governo.it

A TUTTI I COMUNI ITALIANI - CAPOLUOGHI
INOLTRO A MEZZO PEC AI RISPETTIVI INDIRIZZI
Con preghiera di inoltrare e divulgazione ai propri Comuni sul territorio

ALLA:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila
protocollo.prefaq@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti
protocollo.prefch@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara
protocollo.prefpe@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
protocollo.prefte@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo Potenza
protocollo.prefpz@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro
protocollo.prefcz@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
protocollo.prefkr@pec.interno.it

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta – ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia
protocollo.prefvv@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
protocollo.prefav@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
protocollo.prefbn@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
protocollo.prefna@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta
protocollo.prefce@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
protocollo.prefsa@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna
protocollo.prefbo@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara
protocollo.preffe@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì E Cesena
protocollo.preffc@pec.interno.it

Spett.le

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Modena
protocollo.prefmo@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma
protocollo.prefpr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza
protocollo.prefpc@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
protocollo.prefra@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia
protocollo.prefre@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini
protocollo.prefrn@pec.interno.it

Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone
protocollo.preffr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina
protocollo.preflt@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rieti
protocollo.prefri@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo
protocollo.prefvt@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona
protocollo.prefsv@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova
protocollo.prefge@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
protocollo.prefim@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia
protocollo.prefsp@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Como
protocollo.prefco@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco
prefettura.preflc@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano
protocollo.prefmi@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo
protocollo.prefbg@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
protocollo.prefbs@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona
protocollo.prefcr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lodi
protocollo.preflo@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova
protocollo.prefmn@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza E Della Brianza
protocollo.prefmb@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
protocollo.prefpv@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio
protocollo.prefso@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese
protocollo.prefva@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso
protocollo.prefcb@pec.interno.it

Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Isernia
protocollo.prefis@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino
protocollo.prefto@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria
protocollo.prefal@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Asti
protocollo.prefat@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella
protocollo.prefbi@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo
protocollo.prefcn@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara
protocollo.prefno@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verbania - Cusio – Ossola
protocollo.prefvb@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli
protocollo.prefvc@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Barletta Andria Trani
prefettura.prefbt@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce
protocollo.prefle@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari
protocollo.prefba@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi
protocollo.prefbr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia
protocollo.preffg@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari
protocollo.prefba@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
protocollo.prefss@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
protocollo.prefca@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro
protocollo.prefnu@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
protocollo.prefor@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento
protocollo.prefag@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta
protocollo.prefcl@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo Catania
prefettura.catania@interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo
prefettura.prefpa@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento
protocollo.prefag@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Enna
prefettura.prefen@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina
protocollo.prefme@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa
prefettura.prefrg@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa
protocollo.prefsr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani
protocollo.preftp@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa
protocollo.prefpi@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo
protocollo.prefar@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze
protocollo.preffi@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto
protocollo.prefgr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Livorno
protocollo.prefli@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lucca
protocollo.preflu@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara
protocollo.prefms@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia
protocollo.prefpt@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Prato
protocollo.prefpo@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena
protocollo.prefsi@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine
protocollo.prefud@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia
protocollo.prefgo@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone
protocollo.prefpn@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
protocollo.prefpts@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia
protocollo.prefpg@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Terni
protocollo.preftr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
protocollo.prefve@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Belluno
protocollo.prefbl@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova
protocollo.prefpd@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo
protocollo.prefro@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso
protocollo.preftv@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verona
protocollo.prefvr@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza
protocollo.prefvi@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bolzano
commissariato.comgovbz@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trento
protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno
protocollo.prefap@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo
protocollo.preffm@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata
protocollo.prefmc@pec.interno.it

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino
protocollo.prefpu@pec.interno.it

Regione Autonoma della Valle D'Aosta
eell_prefettura_vvff_protcriv@pec.regione.vda.it

Oggetto: Diffida relativa alle misure adottate per l'emergenza da Covid-19 per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di aree destinate a parcheggio

Il CODACONS (C.F. 97102780588) - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - in persona del legale rappresentante *p.t.*, Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSNP49A29H798I), con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 73, Pec: ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org si permette di esporre quanto segue

PREMESSO CHE

Il CODACONS è un'Associazione senza fini di lucro, la cui finalità è quella di tutelare «*con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole [...]»*. Tutela, altresì, il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni, impegnandosi nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la Pubblica Amministrazione (articolo 2 dello Statuto Codacons). È Associazione di promozione sociale – ex. Legge n. 383/2000, nonché associazione di protezione ambientale, riconosciuta con D.M. n. 109/SCOC/95 del 17 ottobre 1995, ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349 ed istitutiva del Ministero dell'Ambiente, nonché ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Alla scrivente è riconosciuta la finalità di Ente – para-pubblistico, così come riconosciuto da ultimo dal Consiglio di Stato (si v. Cons. di Stato Ad. Plen. N. 1 del 2007); ed è affidata la tutela degli “*interessi collettivi dei consumatori*”, e il compito di agire a tutela “*dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori*” con il ruolo, senza sostituirsi con le proprie azioni alle iniziative dei singoli, di “*spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata*”(Corte di Cassazione, n. 17351/2011).

La recente pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2020 con particolare riferimento al Codacons – e alle altre associazioni iscritte nello speciale elenco previsto dal Codice del Consumo ex. articolo 137 del Codice del Consumo, ha formulato il seguente principio secondo cui *«Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso».*

CONSIDERATO CHE

Dall'inizio della pandemia tra le attività più colpite vi rientrano i bar ed i ristoranti ai quali, ai fini di poter ripartire tanto sotto il profilo economico quanto della sicurezza, venivano riconosciute determinati sostegni e garantite determinate – si conceda l'espressione – “agevolazioni” ai fini della ripartenza.

Ebbene, già nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il Governo veniva ad introdurre varie disposizioni contenenti misure di sostegno alle imprese e di semplificazione degli adempimenti procedurali; nello specifico, il D.L. predetto tenuto conto della gravità dell'impatto del *lock-down* soprattutto sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, aveva previsto all'art. 181 uno specifico sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 tramite le seguenti misure: - l'esonero del pagamento del canone COSAP; - la previsione di una procedura semplificata per la richiesta di ampliamento di superfici già concesse e di nuova domanda di concessione tramite la presentazione per via telematica di una istanza, con allegata la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 e alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972; - la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Successivamente, l'art. 109 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, l'art. 9 ter del Decreto Ristori e l'art. 30 del DL Sostegni hanno confermato la suddette misure prorogando il termine per la

posa in opera di strutture amovibili rispettivamente al 31 dicembre 2020, al 30 marzo 2021 ed infine al 31 dicembre 2021.

Se tuttavia, prima dell'emanazione del DL 22 aprile 2021, n. 52, allorquando cioè per le attività di somministrazione di cibi e bevande lo spazio esterno non costituiva una condizione essenziale per l'esercizio dell'attività, le misure adottate dalle Amministrazioni Comunali, in attuazione delle disposizioni ora citate, avevano consentito e comportato un aumento degli spazi esterni, senza però pregiudicare gravemente interessi pubblici altrettanto rilevanti, come quello della viabilità su strade pubbliche, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 4 del suddetto DL (il quale ha previsto che a partire dal 26 aprile 2021, "nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, **con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto**, anche a cena, (...)", la situazione è mutata radicalmente.

Ed infatti per consentire la ripresa dopo lo stop imposto con la decretazione di urgenza in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica, la quasi totalità delle Amministrazioni Comunali ha previsto e/o confermato la possibilità per le attività di ristorazione di installare strutture amovibili su strade, marciapiedi e -soprattutto- stalli di parcheggio.

Correlativamente, stante il limite imposto dall'art. 4 del DL 52/2021, tutti gli esercizi che svolgevano attività di ristorazione, ed erano privi degli spazi esterni, necessari per la riapertura, hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad occupare dette aree con tavolini, pedane e/o *dehors*.

Purtuttavia, il fiorire di strutture amovibili destinate alla somministrazione di cibi e bevande su marciapiedi, strade e soprattutto sugli stalli destinati ai parcheggi specie nelle grandi città, ha comportato – e continua a comportare – rilevanti difficoltà alla viabilità, specie nelle città ove la mobilità poggia ancora in gran parte sull'auto privata e dove quindi i posti auto costituiscono un elemento cardine per garantire il funzionamento e la regolarità della mobilità urbana. Non solo: la copiosità di tale strutture ostacola il passaggio pedonale e costringe dunque i cittadini a deviare il percorso sulla carreggiata esponendosi al rischio di sinistri.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

A far data dal primo giugno u.s., tutte le attività di ristorazione han visto riconoscere l'apertura per il consumo di cibi e bevande anche all'interno della struttura stessa. Difatti,

l'articolo 4 del Decreto Legge prevede come nella suindicata data, nelle zone gialle e bianche, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

La presenza di spazi esterni, dunque, sebbene continui a costituire una misura idonea ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19, non è più prevista come condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività di ristorazione.

Per l'effetto, l'occupazione di aree destinate al parcheggio e/o al passaggio pedonale e quindi il correlativo sacrificio alla viabilità di numerose città italiane non si ritiene più ad oggi necessario, stante la possibilità per gli esercizi commerciali di svolgere l'attività al chiuso, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida normativamente previsti.

In questa ottica, quindi, appare necessario ed opportuno, proprio al fine di ristabilire un equilibrio tra gli interessi in gioco, che i destinatari della presente adottino, ciascuno per come di competenza, tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire la compatibilità dell'uso del suolo per la finalità di somministrazione con la sicurezza della circolazione e con la viabilità, a tutela dei fruitori delle strade, valutando l'opportunità di imporre limiti più stringenti alla concessione del suolo pubblico.

In caso contrario, si invitano le Prefetture in indirizzo a perseguire coloro che risulteranno occupare illegittimamente il suolo pubblico per il reato di reato di blocco stradale previsto dal D.Lgs. 22/01/1948 n. 66 così come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Ai sensi dell'art. 1, infatti, *“chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni”*.

Secondo cadenze argomentative ormai note, con il termine “strada ordinaria”, si intende qualsiasi strada diversa da quella ferrata che è destinata alla circolazione delle persone e delle cose. Sebbene non espressamente definito dal decreto legislativo n. 66 del 1948, il concetto di “strada ordinaria” deve essere interpretato sulla base delle norme che, nell'ordinamento, si interessano della materia e, in particolare, del Codice della Strada che definiscono la strada, quale “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2, comma 1, CdS).

Nel caso di specie, ad essere ostruiti ed ingombri sono i marciapiedi che, a sensi dell'art. 3 (Definizioni stradali e di traffico) del Codice della Strada sono considerati una "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni" e quindi, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione del citato art. 1, nonché le porzioni di carreggiata destinate agli stalli di sosta tariffata.

Nondimeno, l'occupazione suolo pubblico è un illecito per il diritto, ed è sanzionato da due differenti testi normativi: Codice della Strada (all'art. 20, "Occupazione della sede stradale") e Codice Penale (all'art. 633, "Invasione di terreni o edifici"). Peraltro, sull'ammissibilità dell'applicazione di ambo le norme, al caso dell'occupazione suolo pubblico, si è espressa positivamente la Corte di Cassazione ha sancito che il privato che occupi (nel caso visto dalla Cassazione, un commerciante con cassette di frutta e verdura), in modo abusivo, la pubblica via o una piazza (o altro spazio riconducibile a suolo pubblico), commette una duplice violazione della legge. Anzitutto, il privato occupante compie una violazione amministrativa, di cui all'art. 20 Codice della Strada, il quale ha la finalità di tutelare la circolazione stradale. Tale articolo infatti afferma che sulle pubbliche vie è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili, salvo specifica concessione in tal senso, la quale stabilisca un itinerario alternativo per il traffico, ovvero non costituisca intralcio alla circolazione. Questa disposizione inoltre, sancisce che chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. **Saranno gli appartenenti alle forze dell'ordine, i soggetti deputati a far valere l'applicazione di quanto previsto nel Codice della Strada e a contrastare il fenomeno dell'occupazione suolo pubblico abusiva.**

Nel caso che qui ci occupa, e come si analizzerà qui di seguito, ad oggi la presenza di strutture esterne e/o tavoli all'aperto siti o sul marciapiede (obbligando i pedoni a dover scendere dal marciapiede e dover transitare sulla strada) e/o posizionati su spazi riservati al parcheggio delle autovetture (e così facendo, sottraendo ulteriore spazio riservato agli automobilisti, spazio di per sé già introvabile nelle grandi città) sembrerebbe portare ad un'occupazione illecita di suolo pubblico facendo sì che il privato/commerciante possa godere di un maggior spazio (a costo zero) al fine di implementare la sua attività ed il libero cittadino vede sottrarsi ingiustamente uno spazio comune e vedendo lesa un proprio interesse, quale, a mero titolo esemplificativo, il decoro urbano.

RITENUTO CHE

La normativa vigente in punto di occupazione di suolo pubblico può avere dirette conseguenze pratiche sulla vita dei cittadini e dei residenti quali l'assoluta mancanza di possibilità di vedere garantito il passaggio pedonale e il parcheggio su stalli di sosta tariffata, ostacolata la possibilità di percorrenza e libero accesso alla strada, danno al decoro, alla visibilità e godibilità delle aree e dello spazio architettonico e/o paesaggistico.

L'art. 9 della Carta costituzionale impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, ovverosia il c.d. ambiente urbano.

E' indubbio che l'ambiente urbano, racchiudendo in sé un valore estetico, storico, artistico e culturale, riveste un'importanza fondamentale per il benessere del cittadino.

Da qui, ogni alterazione dell'ambiente urbano, andando a incidere sul qualità della vita di tutti coloro che abitano e/o lavorano nel territorio interessato, comportando disagi, inconvenienti, cambiamenti, esce dalla dimensione individuale per assumere una valenza di danno esistenziale collettivo.

Il che e per concludere, e tenuto conto di quanto sin qui considerato e ritenuto, ad oggi e con la graduale ripresa delle attività tutte, l'arrivar a consentire che le numerose strutture di ristorazione possano ancora godere dello sfruttamento degli spazi esterni appare una scelta poco comprensibile violativa dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Allo stato attuale, il far sì che le attività di ristorazione possano continuare ad usufruire ed occupare aree esterne dedite alla libera circolazione (accettando siffatto termine nel suo più ampio significato) con tavolini, pedane e/o dehors sembrerebbe finire di tramutare quell'immagine storico artistica del nostro Paese in una sterile cartolina rappresentante esclusivamente strutture mobili.

* * *

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Codacons, quale ente rappresentativo degli interessi di consumatori ed utenti

DIFFIDA

Il Governo, in persona del Premier p.t., Mario Draghi e le Prefetture nonché le Amministrazioni Comunali in indirizzo di voler adottare, ciascuno per come di competenza, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a ripristinare, in ragione della possibilità introdotta a far data dal 1 giugno 2021 di svolgere le attività di ristorazione anche al chiuso,

la normativa in materia di occupazione di suolo pubblica vigente prima della introduzione delle disposizioni di cui al D. L. 34/2020, procedendo, per l'effetto, a restituire le strade oggi occupate da strutture amovibili alla cittadinanza.

E CHIEDE

alle Prefetture in indirizzo di procedere nei confronti di coloro che risultano occupare illegittimamente il suolo pubblico per il reato di reato di blocco stradale previsto dal D.Lgs. 22/01/1948 n. 66 così come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ovvero per gli ulteriori reati che dovessero essere ravvisati.

Con osservanza

Avv. Giuseppe Ursini
nella qualità di legale rappresentate del Codacons

